



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2011/0144(COD)

15.9.2011

EMENDAMENTI 6 - 19

Progetto di parere
Daciana Octavia Sârbu
(PE469.863v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale
di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Proposta di regolamento
(COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD))

AM\877252IT.doc

PE472.210v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 6
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento – atto modificativo

–

Proposta di reiezione

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre la reiezione della proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Le riserve di tonno rosso dell'Atlantico hanno subito, nel corso degli anni, una drastica riduzione, per cui si rende necessaria un'azione urgente per proteggerle. La raccomandazione ICCAT 10-04 intende incrementare le misure volte alla protezione del tonno rosso mediante la riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) e il potenziamento delle misure di controllo. L'ICCAT ha comunque ignorato il proprio parere scientifico e fissato un livello troppo alto di TAC. Il PE dovrebbe inviare un segnale politico e respingere la proposta in quanto il tonno rosso è in via di estinzione.

Emendamento 7
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione prevede **un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo,**

Emendamento

(1) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock **considerato**, la raccomandazione prevede **una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture del tonno rosso e nuove misure di conservazione e di gestione dello stock.**

in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento.

Or. it

Motivazione

Le varie modalità proposte per il ripopolamento del tonno rosso sono assolutamente interessanti per la tutela ecologica delle risorse marine. Tuttavia, va approfondita sotto il profilo scientifico la loro effettiva praticabilità nelle diverse aeree, soprattutto per una specie altamente migratoria come il tonno rosso.

Emendamento 8

Kartika Tamara Liotard

a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Benché il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, persegua l'obiettivo della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nel quadro della politica comune della pesca, la situazione relativa alla sostenibilità del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo desta preoccupazione a motivo dell'elevato tasso di mortalità per pesca e della ridotta biomassa dello stock riproduttore.

Or. en

Emendamento 9

Kartika Tamara Liotard

a nome del gruppo GUE/NGL

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) La 'strategia precauzionale di gestione della pesca' di cui al regolamento (CE) n.2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, e il principio della precauzione di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vanno tenuti presenti al momento di modificare il regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Or. en

Emendamento 10
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La politica e la legislazione dell'Unione in materia di tonno rosso devono essere coerenti con gli impegni assunti nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e il suo piano strategico per la biodiversità, compresi gli obiettivi di Aichi per la biodiversità, e in linea con la strategia UE in materia di biodiversità, la quale stabilisce che i rendimenti massimi sostenibili devono essere ottenuti entro il 2015.

Or. en

Motivazione

In occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, nel 2002, l'UE si è impegnata a raggiungere i livelli di massima resa sostenibile entro il 2015. Gli obiettivi in materia di pesca adottati in occasione della 10^a Riunione della Conferenza delle parti contraenti della

Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità prevedono, tra l'altro, che entro il 2020 tutte le specie ittiche e invertebrate e le piante acquatiche siano gestite e catturate o raccolte in forma sostenibile e legale, applicando un approccio basato sugli ecosistemi, in modo tale che si eviti la pesca eccessiva, siano attuati piani e misure di ripopolamento per tutte le specie in via di estinzione, le attività di pesca non abbiano un significativo impatto pregiudizievole sulle specie minacciate e gli ecosistemi vulnerabili, e le ripercussioni della pesca sugli stock, le specie e gli ecosistemi rimangano in limiti ecologici sicuri.

Emendamento 11
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La politica e la legislazione dell'Unione in materia di tonno rosso devono essere coerenti con l'obiettivo di garantire uno sfruttamento delle risorse marine biologiche in modo da ripristinare o mantenere le riserve ittiche a livelli superiori a quelli che possano produrre i rendimenti massimi sostenibili entro il 2015, ove possibile, secondo le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e gli impegni assunti in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002.

Or. en

Emendamento 12
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) I piani di ripopolamento pluriennali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, come il

piano di ripopolamento del tonno rosso, devono applicare la strategia precauzionale di gestione della pesca ivi prevista ed essere conformi all'Accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici, la qual cosa implica una maggiore cautela da parte dell'Unione quando l'informazione è incerta, inaffidabile o inadeguata, e impone che la mancanza di informazioni scientifiche adeguate non sia utilizzata come pretesto per rinviare l'adozione di misure di gestione per la conservazione del tonno rosso e del suo ambiente o per non adottare tali misure.

Or. en

Emendamento 13
Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al **60%**.

Emendamento

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al **75 % entro il 2015**.

Or. en

Emendamento 14
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 60%.

Emendamento

L'obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 60% **entro il 2020**.

Or. it

Motivazione

Sarebbe opportuno attenersi integralmente al testo della Racc. 10-04 ICCAT con la modifica sull'arco temporale consigliato, per assicurare maggiore coerenza tra le varie politiche e azioni europee.

Emendamento 15

Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo **nel periodo dal 15 giugno al 15 maggio**.

Emendamento

2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Or. en

Motivazione

Cinque specie su otto di tonno sono a rischio di estinzione a motivo della pesca eccessiva. Secondo l'ultima valutazione per l'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), l'unica soluzione per salvare il tonno rosso del sud e dell'Atlantico sarebbe quella di bloccare la pesca fino alla ricostituzione degli stock. (Se l'emendamento sarà approvato, gli articoli 30 e 31 saranno adeguati per coerenza).

Emendamento 16

Kartika Tamara Liotard

a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

Zone di riproduzione

'La Commissione, basandosi sulla ricerca scientifica fornita dal Comitato permanente per le inchieste e le statistiche sulle sei zone di riproduzione dominanti nel Mediterraneo, identifica le zone di riproduzione nell'Unione e crea dei santuari nel rispetto del principio di precauzione.'

Or. en

Emendamento 17

Rolandas Paksas

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 302/2009

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;

c) quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire, **per taglia**;

Or. It

Emendamento 18

Sandrine Bélier, Bas Eickhout

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

AM\877252IT.doc

9/12

PE472.210v01-00

(16 bis) L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Esecuzione

1. Gli Stati membri adottano misure di esecuzione nei confronti delle navi da pesca battenti la loro bandiera di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni degli articoli 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente regolamento. Tali misure comprendono, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

a) ammende *che rispecchiano il valore delle catture e lo stato di conservazione delle specie;*

b) il sequestro di attrezzi e catture illegali;

c) il sequestro della nave;

d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;

e) la riduzione o la soppressione dei contingenti di pesca, se pertinente.

Le ammende corrispondono almeno al quintuplo del valore delle catture ottenute illegalmente. In caso di gravi violazioni ripetute nell'arco di cinque anni, le sanzioni pecuniarie aumenteranno di un importo pari ad almeno otto volte il valore delle catture ottenute illegalmente.

2. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione ricadono gli allevamenti di tonno rosso adottano misure di esecuzione nei confronti degli allevamenti di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni

dell'articolo 24 e dell'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001. Tali misure *comprendono*, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alla legislazione nazionale:

- a) ammende *che rispecchiano il valore delle catture e lo stato di conservazione delle specie*;
- b) la sospensione o la cancellazione dal registro delle aziende di ingrasso;
- c) il divieto di mettere in gabbia o commercializzare quantitativi di tonno rosso.

Or. en

Motivazione

All'articolo 33, nella seconda frase dei paragrafi 1 e 2, le parole "possono comprendere" sono sostituite da "comprendono"; è inserito un riferimento al valore delle catture e allo stato di conservazione delle specie per quanto riguarda le ammende; è fissato un livello minimo per le ammende (pari alle sanzioni pecuniarie approvate dal PE nel quadro della prima lettura del regolamento sul legname).

Emendamento 19 **Sandrine Bélier, Bas Eickhout**

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 302/2009
Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18a) Nell'articolo 34 si inserisce il seguente paragrafo:

‘3a. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione.

Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e includere, tra l'altro, l'immediata sospensione dell'autorizzazione a esercitare un'attività commerciale.'

Or. en

Motivazione

È necessario garantire che anche i commercianti siano soggetti alle misure di esecuzione.